

(N. 1734)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1982

Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, recante norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, mira a porre riparo ad una situazione di emergenza, evidenziatasi in sede di attuazione delle previsioni contenute nella legge di riforma sanitaria circa la soppressione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI), con particolare riferimento al problema delle nuove strutture operative, cui dovranno essere affidati i vari compiti svolti dagli enti soppressi.

L'articolo 72 della legge di riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833), che ebbe, come è noto, a sopprimere l'ENPI e l'ANCC, dispose che i compiti e le funzioni

svolti dai predetti enti fossero trasferiti ai comuni, alle regioni ed agli organi centrali dello Stato con riferimento alle competenze determinate dalla medesima legge di riforma sanitaria e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (trasferimento di funzioni alle regioni a statuto ordinario). Si intese, in tal modo, affermare il principio che, mentre le attività strettamente inerenti alla tutela della salute ed alla prevenzione delle malattie e degli infortuni negli ambienti di lavoro e della vita di relazione debbono essere svolte da organi e strutture del Servizio sanitario nazionale, i compiti omologativi degli enti soppressi debbono, al contrario, essere trasferiti all'Amministrazione dello Stato, tenuto

conto che le funzioni amministrative e tecniche concernenti l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione sono di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, lettera n), della citata legge n. 833 sulla riforma sanitaria. Va considerato, in proposito, che l'attività omologativa, la quale consiste nella certificazione della rispondenza del prototipo di un prodotto industriale a specifici requisiti afferenti la sicurezza, la qualità e, in relazione a particolari impianti, il contenimento dei consumi energetici, non può essere confusa con l'attività di prevenzione degli infortuni e di tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di vita e di lavoro: ciò essenzialmente perchè l'omologazione, la quale interviene sul prototipo, cioè prima della produzione in serie, ed a prescindere dall'esercizio o dall'uso degli impianti e dei prodotti industriali, si esplica in un momento diverso da quello in cui può esercitarsi l'attività prevenzionale sui luoghi di lavoro di competenza delle USL, le quali peraltro, con il personale ed i mezzi di cui dispongono, non sarebbero in alcun modo in grado di provvedere alle omologazioni, per le quali occorrono particolari cognizioni tecniche e specifiche professionalità.

L'attribuzione della funzione omologativa all'Amministrazione statale postula, tuttavia, la necessità di organizzare, mediante l'acquisizione di professionalità e mezzi effettivamente idonei, una struttura amministrativa e tecnica in grado di svolgere speditamente e senza soluzioni di continuità le attività omologative in questione. A tale riguardo il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge (a.C. n. 3056), che prevede, tra l'altro, l'Istituto per l'omologazione dei prodotti industriali. Occorre, però, per l'immediato assicurare la continuità dello svolgimento dell'attività omologativa, disponendo la continuazione di tali attività da parte delle gestioni di liquidazione degli enti soppressi ed il correlativo differimento del termine di effettivo esercizio, da parte delle USL e dell'ISPESL, delle funzioni loro rispettivamente trasferite. Tale termine — giova precisare — è stato più volte prorogato con successivi provvedimenti di urgenza e, da ultimo, con il decreto-legge 20 no-

vembre 1981, n. 660, che ha differito al 1° febbraio 1982 il predetto termine, in attesa della legge sull'Istituto per l'omologazione.

Ciò posto, poichè non è stato possibile convertire il predetto decreto-legge n. 660 nel termine costituzionale, emergono la necessità e l'urgenza di garantire l'attività operativa di omologazione, che costituisce, come si è dianzi detto, funzione di competenza statale: il blocco di tale attività, infatti, comporterebbe immediate ripercussioni sulla produzione degli apparecchi a pressione e sul funzionamento degli impianti industriali, con conseguente sconvolgimento del connesso settore dell'interscambio con l'estero e dei relativi accordi, nonchè sui controlli termici negli edifici ai fini dell'economia di combustibile, che incide su due importanti fronti, quello industriale e quello civile, che assorbono rispettivamente il 40 per cento ed il 30 per cento del consumo energetico nazionale. Va, invero, precisato che le omologazioni sinora effettuate dall'ANCC sono accettate, in regime di reciprocità, dagli enti di collaudo operanti negli Stati membri della Comunità europea, in attuazione delle disposizioni della direttiva CEE n. 76/767 concernente gli apparecchi a pressione, di talchè il venir meno della detta funzione obbligherebbe il produttore italiano a sottoporre i propri prodotti di esportazione all'omologazione presso organismi stranieri, con aggravio di costi e deterioramento della immagine commerciale del prodotto nazionale in un settore produttivo il cui fatturato ammonta a circa 3.000 miliardi, dei quali almeno la metà derivante da apparecchi esportati. Ulteriori riflessi negativi il blocco delle omologazioni avrebbe nel settore dei controlli termici ai fini dell'economia di combustibile, dato il conseguente pregiudizio dei programmi di risparmio energetico, da perseguire, nell'attuale momento, con estremo rigore.

Non vanno poi trascurate, per la loro rilevanza economica e sociale, le conseguenze sull'occupazione nei settori produttivi penalizzati dal blocco operativo delle attività omologative.

Quanto sopra evidenziato ribadisce la necessità e l'urgenza di provvedere tempesti-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vamente ad assicurare la concreta attuazione di indefettibili compiti dell'Amministrazione dello Stato, mediante la proroga sino al 1° luglio 1982 del termine per l'effettivo esercizio, da parte delle USL e dell'ISPESL, delle funzioni già degli enti soppressi, loro trasferite dall'articolo 72 della citata legge n. 833 del 1978: in tal modo, da un lato si evita il blocco dell'attività omologativa, che gli organi del SSN non sono competenti a svolgere e che comunque non potrebbero di fatto garantire, e dall'altro, al fine di non pregiudicare l'esame meditato del disegno di legge sull'Istituto per l'omologazione, si è preferito non anticiparne le disposizioni con il decreto-legge, che si presenta per la conversione e che in concreto prevede, come si è detto, la mera proroga al 1° luglio 1982 dei termini per l'effettivo esercizio delle funzioni da parte delle USL e dell'ISPESL e per il comando del personale degli enti soppressi, nonché correlativamente del potere delle gestioni commissariali di effettua-

re le funzioni già di competenza dell'ENPI e dell'ANCC. Sono, altresì, congruamente prorogati, rispettivamente al 30 novembre 1982 ed al 31 luglio 1982, i termini per il compimento delle attività di liquidazione degli enti in questione e per la presentazione delle domande di comando alle USL o all'ISPESL da parte del personale tecnico e medico degli Ispettorati provinciali del lavoro.

Peraltro, per consentire il funzionamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro fino all'entrata in vigore della legge sull'Istituto per l'omologazione, si è previsto che l'ISPESL utilizzi personale ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

L'articolo 2 del decreto-legge, infine, prevede alla convalida degli effetti dei decreti-legge non convertiti 18 settembre 1981, n. 518, e 20 novembre 1981, n. 660.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, recante norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC.

Decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 gennaio 1982.

Norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale per il controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonché il termine per il comando del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo comma dello stesso articolo 1, sono fissati al 1° luglio 1982; il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo e terzo comma del predetto articolo 1 è fissato al 30 giugno 1982; il termine di cui al quarto comma del richiamato articolo 1 è fissato al 30 novembre 1982; il termine di cui all'articolo 1-bis del predetto decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto in sede di approvazione della legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, è fissato al 31 luglio 1982.

Fino al 30 giugno 1982 il Ministro della sanità, al fine di assicurare le esigenze funzionali dell'Istituto superiore per la prevenzione e la si-

curezza del lavoro, può disporre l'utilizzazione di personale di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 18 settembre 1981, n. 518, e 20 novembre 1981, n. 660.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1982.

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA